



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA**  
**PANTELLERIA**

Via San Nicola, 1 - 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923.911027 - 0923.913651  
Web: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) - P.E.C.: [cp-pantelleria@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.mit.gov.it) - Mail: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)

**Ordinanza di Sicurezza Balneare**

**Zona:** Isola di Pantelleria  
**Periodo:** Dall'emanazione della presente Ordinanza

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria:

**RITENUTO:** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell'isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;

**RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

**VISTA:** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";

**VISTO:** il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";

**VISTA:** la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172";

**VISTO:** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172", in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO:** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall'art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva;
- VISTA:** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;
- VISTA:** la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- VISTA:** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTO:** il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;
- VISTA:** la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “*Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo*”;
- VISTO:** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTA:** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO:** il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquee;

- VISTO:** il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO:** il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante *“Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.”* disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTA:** la L.R. n. 15 del 29.11.2005 *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *“Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”*;
- VISTO:** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*;
- VISTO:** il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *“Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario”* recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l'attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO:** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026;

- VISTO:** il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell'e-bike acquatica;
- VISTO:** il D.M. 24 Aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
- VISTA:** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di "Rischio dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di "Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo" in data 30 giugno 2015;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del "Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri" e ss. mm. ed ii;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 - "Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime";
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
- CONSIDERATO:** che il combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l'obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di "attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio" e che "le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo" (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
- CONSIDERATO:** che anche le strutture destinate all'attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell'interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

# **ORDINA**

## **Art. 1**

### **Disposizioni generali**

1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica **a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.**
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall'art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l'obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l'ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 - Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 - Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo, oppure via radio sul canale 16 VHF.

## **Art. 2**

### **Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi**

1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all'art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell'art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti "servizi spiaggia"; Per esercizio dei "servizi spiaggia" si intende l'esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l'erogazione del "servizio spiaggia" presuppone l'attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento.

Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l'erogazione di servizi diversi dal "servizio di salvataggio spiaggia" devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:

## **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO**

3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:

## **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Le condizioni minime alle quali deve sottostare l'organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa.

4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che ***“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”***.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un'impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Ai fini dell'attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi.

Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 - da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima - che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l'indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni

struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.

6. Qualora, all'interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:

#### **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO**

9. Durante l'espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

1. **bandiera VERDE:** servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
2. **bandiera GIALLA:** servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
3. **bandiera ROSSA:** balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

### Art. 3

#### **Zone di mare riservate ai bagnanti**

1. Durante la stagione balneare ed in via generale, considerata la conformazione della costa e dei fondali dell'isola di Pantelleria, è riservata alla balneazione la zona di mare estesa fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, fermi restando i vincoli disposti con **Ordinanza n. 13/2026 “Rischio dissesto idrogeologico litorale Isola di Pantelleria”** che prevede 3 distanze di sicurezza (25, 50 e 100 m dalla costa) nei tratti di mare antistanti alle porzioni di litorale soggette a pericolosità da crolli molto elevata.

Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari e dall'Amministrazione Comunale, relativamente alle spiagge balneabili, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo con adeguati corpi morti, posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli.

In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavitello, i concessionari/ comune costiero hanno l'obbligo, nel tempo più breve possibile, condimeteo permettendo e previa immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questa Capitaneria di porto.

Ferme restando le rispettive competenze degli Enti locali interessati, dei concessionari e dei proprietari di aree ricadenti all'interno di zone ad elevato rischio idrogeologico, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di idonei cartelli, secondo quanto disposto nella citata Ord. 13/2026.

2. Sulle spiagge libere, qualora l'Amministrazione Comunale non provveda a mettere in opera tale sistema di segnalazione, dovrà apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) con la seguente dicitura:

#### **ATTENZIONE: LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO**

I concessionari, per le aree in concessione, e l'Amministrazione Comunale, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (profondità di 1.60 metri) deve essere segnalato mediante il collocamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo con corpi morti.

Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) riportante la seguente dicitura:

#### **ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (METRI 1,60)**

3. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 08:00 ed il tramonto, È VIETATO:
  - a. il transito di qualsiasi unità navale a motore, anche elettrico, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti tipo *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari (esclusivamente con l'uso di remi ovvero pagaie). A quest'ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi navali dello Stato ed i mezzi dell'Agenzia Regionale Protezione

Ambientale che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, in aderenza al D.P.R. 470/82, riconoscibili a mezzo dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO";

- b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi regolarmente autorizzati;
  - c. l'atterraggio di Surf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. È consentito, invece, l'atterraggio di Surf e Kitesurf sulle spiagge libere e nei tratti di mare non interessati dalla presenza di bagnanti, rimanendo in capo al conduttore di questi la totale responsabilità e cautela dell'operazione.
4. Chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico ed il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dal bersaglio. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 della L. 70/2026, si rammenta che le immersioni subacquee con autorespiratore devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

- 5. I conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
- 6. Nella zona di mare compresa tra i 100 metri e i 500 metri di distanza dalla costa, tutte le unità navali devono navigare con lo scafo in dislocamento ed a velocità non superiore a 10-8 nodi;
- 7. La balneazione al di là del limite di 50 metri e degli orari individuati non è consigliata. In ogni caso, deve essere sempre condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o in subordine munirsi di una cuffia colorata, al fine di rendersi maggiormente visibile.
- 8. La balneazione negli approdi di Gadir, Cala Tramontana e Cala Levante è consentita limitatamente ai tratti individuati in Ord. 16/2023.

#### **Art. 4**

#### **Zone di mare vietate alla balneazione**

- 1. Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sicilia ed Ordinanze sindacali del Comune di Pantelleria per i quali questi ultimi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, **la balneazione, la pesca subacquea e le altre attività nautiche sono vietate:**
  - a. Nel porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri, regolamentati con Ord. 06/2021;
  - b. nel raggio di 300 metri dall'imboccatura e opere foranee del Porto di Pantelleria e 100 metri dall'imboccatura e opere foranee dell'approdo di Scauri;

- c. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
  - d. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui siano in corso lavori, se non previsto da diverso provvedimento;
  - e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati e nei canali di accesso agli scali di alaggio, in particolare negli approdi di Gadir, Cala Tramontana e Cala Levante, come riportati in Ord. n. 16/2023;
  - f. nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
  - g. nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze delle Autorità Competenti;
  - h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
  - i. in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte. In particolare, si vedano le Ordd. n. 18/2011(Scarico reflui in località Arenella) e 09/2012 (in particolare per quanto attiene all'area di 50 metri attorno alla boa segnalante lo scarico del dissalatore in località Sataria);
  - j. nelle fasce di sicurezza come definite nell'Ord. 13/2026.
2. In deroga a quanto disposto al punto precedente alla lett. a., e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale competente, è consentita la balneazione nello specchio acqueo sito all'interno del porticciolo di Scauri ricompreso tra la congiungente la piattaforma adiacente allo scalo di alaggio e il primo scoglio affiorante, a condizione che il medesimo tratto di mare venga delimitato con opportuni segnalamenti di tipologia e colore assimilabili a quelli previsti per i corridoi di lancio a cura dell'Amministrazione Comunale richiedente, che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

## Art.5 Servizio di salvamento

1. I concessionari di strutture balneari e delle altre strutture ricettive, come definite dall'art.1.3, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario, devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
2. I concessionari ed i gestori turistico-balneari devono informare questa Autorità Marittima delle modalità con le quali viene effettuato il servizio di salvamento, **comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare/elioterapica e dell'inizio del servizio di salvamento prima dell'apertura della stessa.**
3. Il servizio di salvamento deve essere mantenuto attivo, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti "servizi spiaggia"; Per esercizio dei "servizi spiaggia" si intende l'erogazione di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.). Durante tale periodo i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire la presenza di una torretta con un assistente bagnanti abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, come specificato all'art. 2 della presente Ordinanza.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale del 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che **"gli esercenti ad attività connesse alla balneazione**

**presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti** brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.

Prima dell'apertura, ovvero prima dell'inizio del servizio di salvamento, dovranno essere comunicati a questo Ufficio Circondariale Marittimo i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (*Cfr. All. 1*), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima di assunzione di ulteriore personale o sostituzioni eventuali, i dati aggiornati andranno trasmessi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria via PEC ([cp-pantelleria@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.mit.gov.it)).

Salvo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996, il servizio di salvamento per le piscine e vasche presenti sul demanio marittimo deve essere disimpegnato da un numero di assistenti bagnanti di salvataggio dedicati secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea. Anche per tali assistenti bagnanti occorrerà predisporre l'apposita scheda di censimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

4. Ciascun assistente bagnante dovrà esibire, su richiesta degli organi di vigilanza:
  - brevetto di salvamento;
  - certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica;
  - brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore.
5. L'assistente ai bagnanti deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso recante la dicitura "**SALVATAGGIO**" di colore bianco. L'assistente bagnanti deve essere dotato di:
  - fischiello;
  - un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub e snorkel;
  - una *life-jacket*;
  - un *Rescue Can* con sagola e cintura (cosiddetto *baywatch*);
  - un *Rescue Tube* (cosiddetto torpedino);
  - un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi).

L'assistente ai bagnanti, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento).

Egli è tenuto, pertanto, a:

- prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- presidiare la torretta di avvistamento;
- stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVAMENTO" e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (da intendersi al seguito);
- mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;

- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente, entro 24 ore dall'evento, la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (Cfr. All. 2);
- informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, l'interruzione straordinaria del servizio di salvamento, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).

6. Ogni postazione di salvataggio, consistente in una torretta di avvistamento ogni 80 metri lineari di fronte mare, dovrà avere un'altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia, ed essere ubicata in prossimità della battigia in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione, così da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante.

Nella predetta torretta devono essere prontamente disponibili:

- un pattino di salvataggio di colore rosso inaffondabile, in condizioni di galleggiabilità e navigazione idonee, recante su entrambi i lati la scritta in bianco "**SALVATAGGIO**", dotato a bordo di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
- un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
- due ulteriori salvagenti anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- un binocolo;
- un megafono;

7. È ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino).

Il loro utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo (omologazione);
- l'utilizzo della moto d'acqua per il servizio di salvamento deve essere svolto con l'impiego di n. 2 soggetti di cui un conduttore ed un ulteriore soggetto munito del titolo abilitativo di assistente ai bagnanti;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso della patente nautica, ai sensi dell'art.39 del D.lgs. n.171/2005;

- entrambi i soggetti devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvamento; muta; coltello; fischiello.
  - la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta "SALVAMENTO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
  - la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti e dotata di barella di salvamento omologata, assicurata per mezzo di sganci rapidi, ed idonea a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente per il trasporto recupero infortunati.
  - la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente al pattino di salvataggio e dotati di cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
  - l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a mt. 5 e lunghezza non inferiore a mt. 30), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza. L'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.
  - il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
8. Quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la postazione di salvataggio (torretta), una **BANDIERA ROSSA**, issata su apposito pennone ad altezza ben visibile, il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche tramite altoparlante/megafono.
9. Qualora si verificano condizioni meteo-marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, dovrà essere esposta una **BANDIERA ROSSA**;
10. Al termine del servizio di salvamento la struttura dovrà avere issata sull'apposito pennone la **BANDIERA ROSSA** (Cfr. All. 3).

### Art.6

#### **Disciplina degli stabilimenti balneari e strutture elioterapiche**

1. Ogni stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, deve essere dotato di un apposito locale adibito esclusivamente a primo soccorso, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e/o da un cartello monitore con una croce rossa, arredato con lettino del tipo ambulatoriale. All'interno di tale locale dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso (rispettanti la data di scadenza):
- n. 2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
  - vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;

- un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
- pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
- aspiratore portatile;
- cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.,
- barella a cucchiaio;
- un saturimetro/ossimetro arterioso;
- collari cervicali adulti e pediatrici;

Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa. Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso e devono essere presenti anche presso le strutture ricettive di cui all'art. 1.3.

2. Considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli **stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico**. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.
3. Ogni stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, dovranno:
  - essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui al DM 03.09.2021 e ss.mm.ii;
  - segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni e/o di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
  - apporre in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (*Cfr. All. 5*);
  - avere un cartello ben visibile con indicato il numero Unico di Emergenza 112 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria (0923-913651) - il numero blu per le emergenze in mare 1530;
  - esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza;
  - segnalare la presenza di eventuali aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari e l'Amministrazione Comunale (in corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
  -

## Art. 7 Strutture elioterapiche

1. Le strutture elioterapiche, per come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia, durante la stagione balneare avranno cura di garantire apposito servizio di salvataggio rispettando quanto previsto dall'articolo 6 della presente Ordinanza.
2. Esclusivamente al di fuori dalla stagione balneare le predette strutture potranno derogare all'obbligo del servizio di salvataggio, avendo cura di escludere ogni attività direttamente collegata alla balneazione o che potrebbe indurre alla stessa.

## Art. 8 Disciplina della pesca

1. Nella zona di mare riservata alla balneazione l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca **È VIETATA** dalle 08:00 alle 20:00 e comunque quando è in atto la balneazione.
2. La pesca subacquea sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n° 1639 e ss.mm.ii., **È SEMPRE VIETATA:**
  - dal tramonto al sorgere del sole;
  - a distanza inferiore a 100 metri dai tratti di mare frequentati da bagnanti;
  - a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
  - a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
  - in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento Marittimo.

Chiunque esercita attività subacquee diverse da quelle sopracitate, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (**BANDIERA ROSSA CON BANDA TRASVERSALE BIANCA**). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.

**È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.**

## Art. 9 Corridoi di lancio

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 al tramonto e comunque quando è in atto la balneazione, è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, navigare e/o ancorare negli specchi acquei riservati alla balneazione.
2. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, è vietato l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). L'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente in materia di demanio marittimo.
3. Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione/noleggio di natanti, i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche.

4. I corridoi di lancio dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
  - larghezza metri 20 (potrà essere ridotta fino a 10 metri, qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni);
  - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
  - delimitazione costituita, da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
  - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
5. Norme di comportamento:
  - le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
  - è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
6. Qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo. Qualora si effettuino esclusivamente attività di locazione/noleggio di piccoli natanti sprovvisti di motore, il concessionario potrà consentire l'atterraggio e la partenza degli stessi dal proprio fronte mare in concessione. Il titolare dell'attività dovrà far stazionare i predetti mezzi nella sua area in concessione ed in ogni caso tenere libero da ingombro la fascia dei 5 metri dalla battigia;
7. Eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti le spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità Competente.
8. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
9. Nel caso di corridoi destinati al lancio di tavole con aquilone (Kitesurf), si richiamano le disposizioni di cui al successivo articolo 15 della presente Ordinanza.

#### **Art. 10**

##### **Norme di circolazione in assenza di corridoi di lancio**

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 al tramonto, è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, di navigare e/o di ancorare negli specchi acquei riservati alla balneazione.
2. È tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare e sostare, entro i 50 metri dalla costa, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi: natanti a remi tipo *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), *optimist* e simili, comunque non provvisti di motore.

3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo, se condotte a motore, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio. Le medesime unità, in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva, se scarsamente frequentata dai bagnanti, utilizzando esclusivamente i remi, spegnendo il motore. In ogni caso, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentito temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.
4. L'obbligo di cui a comma 1 non si applica alle unità navali delle Forze di Polizia e Forze Armate in servizio, nonché a quelle dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche.

Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti, durante le operazioni di campionamento devono tenersi alla distanza di almeno 10 metri dall'unità impiegata.

### Art. 11

#### **Sci Nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio dei galleggianti**

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, e si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati banana boat. Per questi ultimi, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate, l'esercizio del rimorchio, nel Circondario Marittimo di Pantelleria, è subordinato alle seguenti prescrizioni:
  - tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
  - può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
  - le unità trainanti devono essere dotate di un salvagente anulare con cima galleggiante pronto all'uso, di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dall'Ente notificato (D. Lgs. 171/2005) o affidato (D. Lgs. 314/1998); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti;
  - l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n. 279;
  - durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
  - le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
  - per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti, con le modalità contenute nel successivo articolo 11.
2. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere, compresi i c.d. banana boat, non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua e natanti similari.

## Art. 12

### **Disposizioni particolari per tavole a vela (windsurf), acquascooter e natanti simili**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa, durante la stagione balneare l'impiego degli acquascooter e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:
  - l'entrata e l'uscita dai corridoi di lancio deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi e comunque con l'unità in dislocazione;
  - per la conduzione degli acquascooter e mezzi simili è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ss.mm.ii., qualunque sia la potenza del motore imbarcato.
  - gli acquascooter, jet ski e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
  - i locatori di acquascooter e natanti simili devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
2. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità simili, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L.vo 18 luglio 2005, n. 171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del Decreto sopra richiamato.
3. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate "acquascooter" o "moto d'acqua" o mezzi simili sono consentiti solo nelle ore diurne, con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti a:
  - a. vento fino a forza 3 nella scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
  - b. mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50).
4. La navigazione è consentita ad una distanza massima di un miglio dalla costa. Nel caso in cui il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di 1000 (mille) metri da detta unità.
5. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale.
6. I minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter.
7. Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di condotta nautica, né devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.

## Art. 13

### **Disciplina sull'utilizzo di JetLev Flyer, Flyboard, Seabob e dispositivi assimilabili**

1. L'utilizzo del "JetLev Flyer" e del "Flyboard" e dispositivi assimilabili, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza n. 62/2015 di questa Autorità Marittima, è regolamentato dalle

vigenti norme relative alla navigazione da diporto ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il “Flyboard”, nel caso in cui a bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l’utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
- l’età minima di utilizzo è di 18 anni;
- l’esercizio di tali attività è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- l’utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all’interno della fascia riservata alla balneazione;
- il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
- la partenza e l’atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio;
- la navigazione all’interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l’utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall’Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni, in conformità alla normativa vigente;
- i limiti territoriali per l’utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell’articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall’articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall’unità madre);
- è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura;
- gli acquascooter/moto d’acqua utilizzati per svolgere l’attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.

2. L’utilizzo del *Seabob* è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- età minima 14 anni, con registrazione del nominativo dell’utilizzatore in caso di noleggio;
- divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione che, in caso di partenza da terra, potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max. 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
- divieto di utilizzo in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne;
- taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità d’immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- una presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
- posizionamento di un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l’individuazione del mezzo;
- limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da unità d’appoggio in caso di utilizzo a largo);
- divieto di utilizzo negli specchi acquei dove vige il divieto di balneazione.

## **Art.14**

### **(Disposizioni particolari per tavole con aquilone-kitesurf)**

#### ***Limitazioni e divieti***

1. L'esercizio del *Kitesurf*, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne, con assoluto divieto di navigare:
  - nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Pantelleria;
  - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti d'acquacoltura;
  - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  - all'interno della rada di Pantelleria, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle unità alla fonda;
  - entro i 300 (trecento) metri di distanza dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle coste a picco e ad una distanza non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
  - in prossimità della foce di fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

#### ***Prescrizioni***

1. La pratica del kitesurf è consentita a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi.
2. Durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio:
  - indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
  - usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
  - collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
3. È, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.


#### ***Corridoi di lancio***

1. Negli specchi acquei fino a 300 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia di demanio marittimo. I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche:
  - larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt.80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri).

- devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra.
  - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante.
2. Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione.
  3. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

È consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo in spiagge e tratti di mare liberi da bagnanti.

300 mt. di corridoio di lancio kite surf



### **Transito dei Kitesurf nei corridoi di lancio**

1. La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di m. 100 dalla battigia; nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.
2. L'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia. L'uso dei corridoi è libero e gratuito. All'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

## **Art. 15**

### **Disposizioni particolari per l'utilizzo delle e-bike acquatica**

L'e-bike acquatica "Manta 5 XE1" è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e "foil" in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali.

La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la

velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione.

L'impiego dell'e-bike è soggetto alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri);
- l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;

È fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.

Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16.

E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa, prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione.

È fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

La partenza e l'atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio.

Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità marittima è, pertanto, considerata di ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Le prescrizioni di cui sopra sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello "Manta 5 XE1".

### **Art. 16**

#### **(Disposizioni particolari per l'utilizzo dei S.U.P. – Stand Up Paddle)**

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di seguito riportate, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. L'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa.
3. È fatto divieto di navigare:
  - nei porti;
  - nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
  - ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
  - ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
  - ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
  - oltre 1000 metri dalla costa;
  - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, nonché in quelli vietati alla balneazione;
  - nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.
4. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;

5. Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.
6. La navigazione con tavola SUP nella zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

**Art. 17**  
**(Volo da diporto o sportivo o sportivo, voli con utilizzo di droni a pilotaggio da remoto )**

1. Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”.
2. È fatto divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e, comunque, dalle spiagge frequentate da bagnanti e/o zone demaniali marittime con assembramenti di persone.
3. Nello specifico, considerato che gran parte del litorale dell'Isola di Pantelleria ricade all'interno del CTR (Control Traffic Region) degli aeroporti di Pantelleria, si rimanda alla specifica normativa di settore emanata da ENAC, con particolare riferimento alle disposizioni relative allo spazio aereo controllato nonché, alla normativa dell'Ente Parco Isola di Pantelleria per quel che concerne le aree ricadenti all'interno dello stesso.
4. Le disposizioni di cui sopra, sono da intendersi adottate, per quanto applicabile, all'utilizzo di droni a pilotaggio da remoto.

**Art. 18**  
**(Prescrizioni sull'uso delle spiagge durante la stagione balneare)**

1. Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria, è vietato:
  - decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uso specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili,;
  - sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione per i mezzi di polizia e soccorso o salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità;
  - circolare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia;
  - sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori;
  - occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza;
  - tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
  - utilizzare artifici pirotecnici, lanterne cinesi e simili, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare);

2. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:
- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
  - segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
  - qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera.

**Art. 19**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dall'utenza per tutta la durata della stagione balneare. Ai concessionari di strutture balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* di cui all'*Allegato 6* della presente Ordinanza.
2. Gli Ufficiali/Agenti di P.G. di tutte le forze di polizia, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga la n. 09/2025 del 21/05/2025 di pari oggetto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti alla nautica da diporto, dal Decreto Legislativo n. 04/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca professionale e sportiva/ricreativa.
4. La presente Ordinanza rimane in vigore tutto l'anno ove previsto e, inoltre, si considera in vigore anche per le prossime stagioni balneari, salvo modifiche intervenute;
5. La presente Ordinanza è pubblicata nel portale "Ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera (<https://www.guardiacostiera.gov.it>) - Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria) e presso l'albo del Comune di Pantelleria.

Pantelleria, *(vedi data di registrazione)*

**IL COMANDANTE**  
Tenente di Vascello (CP)  
Giuseppe Claudio MARRONE  
Documento firmato digitalmente

**SCHEDA CENSIMENTO**

*La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ strutture elioterapiche/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare.*

*Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.*

**STABILIMENTO BALNEARE/STRUTTURA ELIOTERAPICA:**

Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

Colore degli ombrelloni: \_\_\_\_\_

Estremi della concessione: \_\_\_\_\_

Data e ora inizio attività del servizio di salvamento: \_\_\_\_\_

<b>QUADRO A</b>	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società)
	Sig. _____ nato a _____
	il _____ e residente a _____ ( _____ )
	in via _____ n° _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____

*I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A).*

## PERSONALE ADIBITO AL SALVATAGGIO

<b>QUADRO B</b>	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica rilasciata il: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica rilasciata il: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica rilasciata il: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica rilasciata il: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica rilasciata il: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Firma _____

La scheda deve essere inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria via e-mail all'indirizzo [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it), via P.E.C. all'indirizzo [cp-pantelleria@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.mit.gov.it).


Firma del titolare/gestore

\_\_\_\_\_

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

<input type="checkbox"/> STRUTTURA BALNEARE/STABILIMENTO ELIOTERAPICO: _____	
<input type="checkbox"/> SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE:	
LOCALITA':	
DATA E ORA:	
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia .....
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune.....  Stato se straniero.....	SESSO - M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETA' ..._____ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>INIZIALI COGNOME</span> <span>INIZIALI NOME</span> </div>
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:	
<input type="checkbox"/> TRAUMA ( INDICARE LA PARTE DEL CORPO (.....) ) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> 1530 (GUARDIA COSTIERA) <input type="checkbox"/> 112 <input type="checkbox"/> ALTRO ( specificare..... )
VARIE	

## TABELLA DEI SEGNALI



**IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.**

**DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.**



**IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.**

**DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.**



**BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO**

**SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.**

**BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.**

**LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.**

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

### AI BAGNANTI

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino di salvataggio;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino di salvataggio dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

### **TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE**

LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALL'ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.


**NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE** \_\_\_\_\_ **1530**  
**NUMERO UNICO D'EMERGENZA** \_\_\_\_\_ **112**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PANTELLERIA**.....  
 .....**00910923-60431016043165913651**

### ASCOLTO RADIO VHF/FM

- **STAZIONE RADIO COSTIERA**  
 NOMINATIVO "PANTELLERIA RADIO".....CANALE 16 (H24)
- **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PANTELLERIA**  
 NOMINATIVO "CIRCOMARE PANTELLERIA" .....CANALE 16 (H24)

COMUNE DI \_\_\_\_\_

# AREA DEMANIALE MARITTIMA



ECCETTO CANI GUIDA E CANI  
BREVETTATI AL SALVAMENTO.

AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.


**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PANTELLERIA--  
REPORT ATTIVITÀ CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI**

<b>Data controllo</b>		<b>Orario inizio controllo</b>	
<b>Nome struttura</b>		<b>Partita Iva</b>	
<input type="checkbox"/> stabilimento balneare <input type="checkbox"/> struttura elioterapica <input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata <input type="checkbox"/> Altro _____			
<b>indirizzo</b>		<b>n.</b>	<b>comune</b>
<b>Nome titolare</b>		<b>Tipo documento</b>	
<b>n. documento</b>		<b>Rilasciato il</b>	<b>da</b>
<b>Codice fiscale</b>		<b>Altre info</b>	
<b>CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA</b>			
<b>Descrizione controllo</b>		<b>ESITO</b> Si - No	<b>Note</b>
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale			
Predisposizione di adeguato servizio di salvamento ( <i>art. 2</i> )			
Presenza di almeno 1 assistente bagnanti ogni 80m lineari + 1 assistente bagnanti presente in struttura ( <i>art. 6 comma 3</i> )			
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento ( <i>art. 6 comma 6</i> )			
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione ( <i>art. 3 comma 1</i> )			
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) ( <i>art. 3 comma 3</i> )			
Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque ( <i>art. 1920 comma 1</i> )			
Affissione della segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione ( <i>art. 7 comma 3</i> )			
Affissione cartello riportante i numeri utili di emergenza ( <i>art. 7 comma 3</i> )			
Affissione cartello, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati ( <i>art. 7 comma 3</i> )			
Presenza dei presidi antincendio ( <i>art. 7 comma 3</i> )			
Accesso con percorsi idonei perpendicolari alla battigia			

CONTROLLO BAGNINI						
Nome e cognome bagnino	Brevetto rilasciato da	Data rilascio	Data scadenza	Certificato medico	BLS/D	Note
1)						
2)						
3)						
4)						
CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO						
Descrizione controllo	ESITO Si - No		Note			
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, <b>con divieto di impiegare la stessa per altri usi</b> , di colore rosso recante su entrambi i lati la scritta in bianco "salvataggio" ( <i>art. 6 comma 6</i> )						
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa ( <i>art. 6 comma 6</i> )						
Presenza, in prossimità della postazione di ( <i>art. 6 comma 6</i> ): - un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; - due salvagenti anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; - un binocolo; - un megafono.;						
Presenza di un 1 torretta, in posizione centrale e di altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia, ogni 80 metri di fronte mare ( <i>art. 6 comma 3 e 6</i> )						
CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO DI SALVATAGGIO						
Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino						
Descrizione controllo	ESITO Si - No Bagnino 1 - bagnino 2		Note			
Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO ( <i>art. 6 comma 5</i> )						
L'assistente bagnanti deve essere dotato di ( <i>art. 6 comma 5</i> ): - fischietto; - un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub e snorkel; - una life-jacket; - un Rescue Can con sagola e cintura (cosiddetto baywatch); - un Rescue Tube (cosiddetto torpedo); - un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi).						

<b>CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si - No	<b>Note</b>
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso per gli stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche ( <i>art. 7 comma 1</i> )		
Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO" ( <i>art. 7 comma 1</i> )		
Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino ( <i>art. 7 comma 1</i> )		
All'interno di tale locale dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso (rispettanti la data di scadenza) ( <i>art. 7 comma 1</i> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;</li> <li>- vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;</li> <li>- un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;</li> <li>- pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;</li> <li>- un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);</li> <li>- aspiratore portatile;</li> <li>- cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;</li> <li>- barella a cucchiaio;</li> <li>- un saturimetro/ossimetro arterioso;</li> <li>- collari cervicali adulti e pediatrici.</li> </ul>		
Presenza defibrillatore semiautomatico per strutture balneari ( <i>art. 7 comma 2</i> )		
<b>CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si - No	<b>Note</b>
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio ( <i>art. 910 comma 2</i> )		
Verifica larghezza corridoio di lancio pari a 20 metri. (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) ( <i>art. 910 comma 3/a4</i> )		
Verifica profondità corridoio di lancio fino alla zona di mare riservata alla balneazione ( <i>art. 910 comma 34</i> )		
Verifica presenza gavitelli di colore ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio ( <i>art. 910 comma 3/c4</i> )		
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. ( <i>art. 910 comma 3/d4</i> )		

## MODELLO PER PIANO CONSORZIO SALVAMENTO

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria

E-MAIL: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)

P.E.C.: [cp-pantelleria@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.mit.gov.it)

### ARGOMENTO: Comunicazione consorzi tra strutture balneari

<b>COMUNE</b>		
<b>LOCALITA'</b>		
<b>STRUTTURE BALNEARI CONSORZiate</b>	1)	Fronte mare metri _____
	2)	Fronte mare metri _____
	3)	Fronte mare metri _____
	4)	Fronte mare metri _____
	5)	Fronte mare metri _____
	6)	Fronte mare metri _____
	<b>Totale fronte mare (comprensivo di eventuali tratti intermedi di spiaggia pubblica) metri _____</b>	
<b>RECAPITI TELEFONICI DELLE STRUTTURE BALNEARI CONSORZiate</b>	1)	Recapito _____
	2)	Recapito _____
	3)	Recapito _____
	4)	Recapito _____
	5)	Recapito _____
	6)	Recapito _____
<b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO TURNAZIONE ASSISTENTI BAGNANTI</b>	_____ _____ _____ _____ _____	

Si allega alla presente comunicazione:

- a) uno stralcio planimetrico;
- b) relazione sulle modalità di svolgimento del servizio in modalità consociata;
- c) copia del frontespizio del titolo concessorio, indicante i metri lineari dei fronti mare;
- d) dichiarazione sottoscritta, nelle forme previste dal DPR 445/200, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui è espresso l'impegno al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Località \_\_\_\_\_, data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Timbro, nominativi e firma dei soggetti coinvolti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_